



Sentenza n. 182/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 73870 del registro di segreteria e proposto da (omissis), nato a Napoli il (omissis) rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivan Pietroluongo (PTRVNI74S21F839G) e Giuseppe Sartorio (SRTGPP61S08F839G), presso i quali é elettivamente domiciliato in Napoli alla via dei Mille n. 16 (giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), con sede legale in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Gianluca Tellone (TLLGLC70R13A509E; pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61

presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto;

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 14.3.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Antonio Lamarte per delega degli avv.ti Sartorio e Pietrolungo e per l'Inps l'avv. Gianluca Tellone.

Fatto

1. Con il ricorso in riassunzione in epigrafe, a seguito della sentenza n. 18 del 31.1.2023 del Tribunale di Napoli che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, (omissis), professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in quiescenza, deduceva: di essere titolare di pensione ordinaria di anzianità dal mese di novembre 2016; di avere richiesto in data 26.9.1974 il riscatto degli anni del corso di laurea (dall'1.11.1964 al 31.10.1969) ex art. 2 novies della l. 16.4.1974 n. 114; che la predetta istanza veniva accolta dall'Inps e che provvedeva al pagamento del contributo di riscatto pari a lire 465.635 per 260 settimane; di aver prestato servizio militare nel periodo da aprile 1971 a luglio 1972 per 60 settimane; di aver richiesto (il 4.11.2018) e ottenuto la pensione supplementare di vecchiaia liquidata dall'Inps per un ammontare pari a € 0,42 mensili; di aver inoltrato ricorso amministrativo in considerazione degli errori di calcolo dell'ente previdenziale e di non aver ricevuto alcuna risposta in merito. Ebbene in questa sede il ricorrente chiedeva l'adeguata valorizzazione

del riscatto del corso di laurea, dei contributi figurativi maturati per aver prestato il servizio di leva e della pensione supplementare con il conseguente riconoscimento del diritto alla riliquidazione e al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento con condanna al pagamento delle differenze maturate al 31.8.2022 e quantificate in € 20.227,26, vinte le spese di lite.

2. Con la costituzione del 15.1.2024 e la memoria del 18.1.2024 l'Inps deduceva di aver preso in considerazione i contributi versati dal ricorrente e di aver correttamente calcolato la pensione in base ai dati presenti nell'estratto contributivo.

3. A seguito della tardività della costituzione dell'Inps l'udienza del 19.1.2024 veniva rinviata per consentire alla difesa del ricorrente di controllare i calcoli effettuati dall'ente previdenziale.

4. Con la memoria del 7.3.2024 la difesa del ricorrente eccepiva la tardività della costituzione del convenuto e insisteva per l'accoglimento del ricorso in considerazione degli evidenti errori di calcolo dell'Istituto.

5. A seguito dell'udienza del 20.3.2024 con l'ordinanza n. 47 del 25.3.2024 veniva assegnato all'Inps il termine di novanta giorni per fornire *“una relazione esplicativa corredata della opportuna documentazione che illustri le modalità con cui sono stati effettuati i calcoli in sede di liquidazione della pensione supplementare con particolare riferimento alle contestazioni avanzate dal ricorrente nel*

ricorso e nella memoria del 7 marzo 2024. In particolare, la relazione dovrà riportare, sia per i contributi del riscatto degli anni di laurea che del periodo militare (con riferimento ai quali il ricorrente contesta l'importo irrisorio della pensione supplementare riconosciuto dall'INPS -ammontare mensile pari ad euro 0,42, con decorrenza dal 1.12.2018- in riferimento non alla tipologia di calcolo effettuato ma al valore dato dall'INPS ai contributi associati ai periodi contributivi): a) la normativa ritenuta applicabile ratione temporis; b) il prospetto da cui risultano i coefficienti applicati e il calcolo risultante, con illustrazione del calcolo effettuato dall'INPS e delle retribuzioni che l'INPS medesimo ha associato ai periodi contributivi di riscatto degli anni di laurea e del servizio militare (specificando le motivazioni per cui l'INPS ha considerato quelle retribuzioni); c) le obiezioni al calcolo effettuato dal ricorrente, in particolare alle retribuzioni associate ai periodi contributivi che l'INPS, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto prendere a riferimento (con riferimento a quanto dedotto a pag. 2-4 della memoria del 7.3.2024 e pagg. 5-10 del ricorso).

L'Istituto previdenziale in data 1.7.2024 inviava la predetta relazione.

6. Con la memoria del 13.9.2024, e in funzione di quanto indicato nella relazione dell'1.7.2024, parte convenuta insisteva per il rigetto del ricorso; diversamente con la memoria del 16.9.2024 parte ricorrente contestava l'assenza da parte dell'Inps di ogni indicazione della normativa ratione temporis applicabile, dei coefficienti di calcolo

applicati nonché delle obiezioni ai calcoli effettuati dal consulente di parte e pertanto insisteva per l'accoglimento del ricorso.

7. A seguito dell'udienza del 23.9.2024, con l'ordinanza n. 108 del 23.9.2024 veniva chiesta all'Inps un'ulteriore relazione *“che illustri le modalità con cui sono stati effettuati i calcoli in sede di liquidazione della pensione supplementare con particolare riferimento alle contestazioni avanzate dal ricorrente nella memoria del 18.9.2024 e ai risultati della relazione tecnica di parte allegata al ricorso che portano ad un differente valore della pensione supplementare pari ad euro 413,98 lordi mensili”*.

8. Con il Decreto n. 32 del 29.1.2025, a seguito di trasferimento del precedente Giudice relatore presso la Sezione giurisdizionale centrale di appello, il Presidente disponeva l'assegnazione del giudizio a questo Giudice.

9. Questo giudicante con il Decreto n. 36 del 3.2.2025 disponeva il rinvio dell'udienza già fissata il 19.2.2025 all'udienza del 14.3.2025.

10. All'udienza del 14.3.2025 la difesa del ricorrente poneva in evidenza che l'ente previdenziale non aveva inviato alcuna relazione nei termini richiesti dall'ordinanza n. 108/2024 e chiedeva l'accoglimento del ricorso o la nomina di un consulente contabile; la difesa del convenuto chiedeva un breve rinvio e non si opponeva alla nomina del consulente.

Il giudizio passava così in decisione con la lettura del dispositivo in

udienza.

Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe il prof. (omissis) ha chiesto la corretta valorizzazione: del riscatto degli anni del corso di laurea (dall'1.11.1964 al 31.10.1969) ex art. 2 novies della l. n. 114/1974 con il conseguente aumento della retribuzione annua pensionabile di € 211,83; delle sessanta settimane di servizio militare (da aprile 1971 a luglio 1972); della pensione supplementare da calcolare in base alla l. n. 297/1982 e alla tabella C della l. n. 153/1969 per un ammontare di € 413,98 mensili da dicembre 2018.

2. Preliminarmente, rileva questo Giudice la tardiva costituzione in giudizio dell'INPS, avvenuta il 15.1.2024, dopo la scadenza del decimo giorno antecedente l'udienza del 19.1.2024, in violazione di quanto disposto dall'art. 156 c.g.c.

Come noto, la tardiva costituzione dell'Amministrazione resistente ne determina la decadenza dalla possibilità di proporre le eccezioni, processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.

3. Ebbene, tanto premesso, il ricorso è fondato nei sensi che appresso si espongono.

3.1. La fattispecie oggetto del presente giudizio trova soluzione attraverso l'applicazione dell'art. 2697 c.c. che prevede che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono

il fondamento; la conseguenza pratica dell'applicazione di tale principio sul piano processuale è che “onus probandi incumbit ei qui dicit” e “actore non probante reus absolvitur”.

Il secondo comma del predetto art. 2697 c.c. in ordine all'onere probatorio del convenuto precisa che “Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”; la conseguenza pratica dell'applicazione di tale principio sul piano processuale è che “reus in excipiendo fit actor”, ossia sul convenuto, in fase di eccezione, grava lo stesso onere probatorio dell'attore in fase di azione con tutte le conseguenze processuali che ne derivano nell'ipotesi di lacune probatorie.

Quindi, il mancato assolvimento dell'onere della prova comporta per la parte inadempiente la soccombenza processuale sul punto controverso e non provato.

Nella fattispecie in esame, nonostante due ordinanze di questa Sezione (n. 47/2024 e n. 108/2024) l'Istituto non ha dimostrato né ha fornito chiara indicazione del procedimento di calcolo posto a base del trattamento di quiescenza del ricorrente, non riuscendo così ad assolvere all'onere probatorio posto a suo carico.

Si rileva, in particolare, che rispetto alla seconda ordinanza di questa Sezione n. 108/2024 l'Amministrazione è risultata inottemperante.

Sotto tale profilo si ricorda che la P.A., ancorchè abbia la più ampia

facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, ha anche un preciso obbligo giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal Giudice, in quanto l'ordine istruttorio viene diretto all'amministrazione, non perchè parte processuale, bensì in quanto Autorità pubblica, che deve collaborare con il Giudice al fine di accertare la verità dei fatti; pertanto, l'inottemperanza dell'Amministrazione ai doveri di collaborazione istruttoria, si concreta in una condotta che rende applicabile l'art. 116 comma 2 c.p.c., per cui il Giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo, fino al punto di valutare, secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 comma 1 c.p.c.), tale comportamento come ammissione dei fatti e delle circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno del proprio diritto.

Ebbene dalla documentazione depositata in atti, con particolare riferimento alla relazione del consulente del ricorrente dott. Ennio Pazienza risulta che i dati forniti dall'Istituto non sono corretti.

3.2. In particolare in ordine al riscatto della laurea l'art. 2 nonies della l. n. 114 del 16.4.1974 prevede che *“Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento”*.

L'art. 13 della l. 12.8.1962 n. 1338, che fa riferimento alla costituzione della rendita vitalizia in caso di omissione del versamento dei contributi

da parte del datore di lavoro e che per espressa disposizione di legge si applica anche in ipotesi di riscatto degli anni del corso di laurea, prende in considerazione, ai fini della definizione dell'aumento pensionistico a seguito del riscatto, la riserva matematica secondo le tariffe calcolate con decreto ministeriale.

Ebbene, per la determinazione dell'onere di riscatto, secondo il dettato del predetto art. 13, occorre far riferimento *ratione temporis* al decreto Ministeriale del 27 gennaio 1964, rimasto in vigore fino all'emanazione del D.M. 19 febbraio 1981. Nella Sezione 1-M della tabella del 27 gennaio 1964, relativa agli individui in condizione attiva di età minore a 50 anni, si ricava che il coefficiente per il calcolo della riserva matematica è uguale a 2,2218. Tale coefficiente va rapportato alla percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione, che secondo l'art. 11 l. n. 153/1969 tabella B è pari al 9,25%.

Pertanto, dalla correlazione della retribuzione annua pensionabile (v. pagg. 5 e 6 della relazione del dott. Pazienza) con i predetti riferimenti, si può calcolare un incremento annuo della pensione di € 211,83.

3.3. In ordine ai contributi figurativi maturati dal ricorrente durante il servizio militare nel periodo da aprile 1971 a luglio 1972 per complessive 60 settimane, la retribuzione da considerare è quella del 1969 come prospettato dall'Inps (v. modello retribuzione pensionabile). Sicchè, utilizzando il coefficiente di rivalutazione del 18,7184, indicato sempre dall'Inps, la retribuzione da considerare è

pari a 44,04 € a settimana e in particolare di € 1.453,29 nel 1971 (33 settimane) ed € 1.189,06 nel 1972 (27 settimane).

3.4. Infine, di conseguenza, in ordine alla pensione supplementare di vecchiaia, l'art. 3, comma 8, della l. 29 maggio 1982 n. 297 prevede che *“Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione”*.

In base ai calcoli del consulente di parte, considerando il coefficiente di rivalutazione e la retribuzione settimanale pari a € 840,89 (v. pag. 33 relazione del consulente di parte), la pensione mensile dovuta ammonta a € 413,98 con decorrenza 1.12.2018.

3.5. Ebbene, a fronte dei suddetti dettagliati calcoli e nonostante due ordinanze in cui è stato chiesto di indicare il procedimento di calcolo e i coefficienti utilizzati, parte convenuta non ha prodotto alcuna indicazione in riferimento ai coefficienti applicati né è stata fornita dettagliata contestazione rispetto, in particolare, al calcolo della liquidazione della pensione supplementare.

In sostanza, parte convenuta a fronte dei calcoli effettuati dal

ricorrente corredati dai coefficienti di riferimento, si è limitata a inviare l'estratto contributivo e predisporre una tabella, di difficile comprensione, estratta dalla procedura chiamata UNICARPE che effettua conteggi preimpostati, lasciando al sistema informatico la determinazione del trattamento di quiescenza del ricorrente, senza consentire di comprendere i presupposti di fatto che hanno condotto alla corresponsione del trattamento di quiescenza supplementare pari a € 0,42 mensili.

Non vi è quindi ragione di dubitare della correttezza dei calcoli effettuati dal ricorrente.

4. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, dev'essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al ricalcolo del trattamento tenuto conto ai fini giuridici ed economici del periodo di riscattato degli anni di laura, del servizio militare e di tutta l'attività lavorativa pregressa nei termini sopra indicati.

4.1. Sulle maggiori somme così dovute compete, ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art.1284 del codice civile e all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra, a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione, sino all'effettivo

soddisfo, come indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze del 18.10.2002 n. 10/2002/QM e del 29.10.2008 n. 6/2008/QM.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'Inps al rimborso a favore del ricorrente delle spese di giudizio determinate nella somma complessiva di € 1.500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 14.3.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 21.05.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)